

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **253/1988** (ECLI:IT:COST:1988:253)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **24/02/1988**

Deposito del **03/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10515**

Atti decisi:

N. 253

## ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 49 ("Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni"), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1981 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, con ordinanza 28 gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 49, nella parte in cui non comprende fra i casi in cui spetta, malgrado l'assenza dal servizio, il premio di produzione attribuito per le giornate di presenza in servizio, anche quello dei dipendenti autorizzati a rimanere assenti dal servizio per l'espletamento del mandato amministrativo a seguito di elezione a pubblico ufficio;

che secondo il giudice remittente l'esclusione in questione concreterebbe una situazione di disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., rispetto ai dipendenti che si assentano dal servizio per espletamento del mandato sindacale, ai sensi degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, i quali, invece, beneficiano del premio di produzione durante l'assenza dal servizio;

Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee, stante la sostanziale diversità degli istituti che le riguardano, e che, pertanto, la censurata diversità di disciplina non costituisce irragionevole disparità di trattamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 49 ("Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*